

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 febbraio 2025 in Roma

tra

ABIServizi S.p.A. con sede legale in Piazza del Gesù 49 - 00186 Roma, rappresentata dal Presidente Gianfranco Torriero

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) rappresentata da Giovanni Donati

la Federazione Italiana Sindacato Assicurazione Credito (FISAC - CGIL) rappresentata da Massimiliano Conte, Massimiliano Vilimburghi e Simone Bregliozzi

premesso che

- a) in data 20 dicembre 2024, si è svolto un incontro durante il quale le OO.SS. hanno condiviso con la Società le proprie considerazioni in merito all'avvio di un percorso congiunto finalizzato a esplorare l'opportunità per ABIServizi di ricorrere, esclusivamente su adesione volontaria degli interessati, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- b) la Società si è impegnata a svolgere le opportune valutazioni di metodo e di merito rispetto a tale ipotesi e le Parti hanno convenuto di riaggiornarsi all'esito delle stesse;
- c) è stato sottoscritto nella medesima data il Verbale di accordo relativo alla richiesta dell'estratto conto certificativo (ECOCERT), per i dipendenti nati fino al 31 dicembre 1970, al fine di valutare l'opportunità di conoscere la platea dei dipendenti potenzialmente interessati all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- d) Il Consiglio di Amministrazione di ABIServizi tenuto conto degli indirizzi assunti in ABI ha deliberato di procedere di conseguenza effettuando i necessari adempimenti; ad esito delle adesioni al Fondo di solidarietà la Società si rende disponibile a valutare i riflessi in tema di ricambio generazionale in relazione alle prospettive commerciali;

si conviene quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà

Al fine di favorire il ricambio generazionale e gestire l'uscita di colleghi interessati ad accedere su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, le Parti concordano di adottare il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà istituito presso l'INPS, ai sensi e per gli effetti del D.l. 28.07.2014 n. 83486, con le seguenti modalità.



Potranno presentare richiesta di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà i dipendenti che matureranno i requisiti di accesso al pensionamento anticipato o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2032 e, in ogni caso, entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Presentazione delle domande

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate dal personale di cui all'art. 2 interessato entro e non oltre il 18 marzo 2025.

Le adesioni dovranno essere manifestate, presentando domanda irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro su base volontaria e consensuale con la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, mediante la compilazione della domanda di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà (Allegato A) da consegnare all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione di ABI entro il termine sopra indicato.

Le domande verranno registrate in ordine di trasmissione anche ai fini del raggiungimento della soglia di cui all'art. 9 del presente accordo.

Art. 4 – Tempistica

La Società provvederà a riscontrare le predette domande di adesione al Fondo di Solidarietà entro il 2 aprile 2025. I dipendenti di cui all'art. 2 del presente Accordo accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà non oltre il 1° maggio 2025 se già in possesso dei relativi requisiti ovvero dal primo giorno del mese successivo alla maturazione degli stessi, fermo l'accoglimento della domanda da parte dell'INPS.

ABIServizi si riserva comunque la facoltà di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro per un numero limitato di figure professionali individuate sulla base di esigenze produttive e organizzative tempo per tempo occorrenti, comunque non oltre il 31 dicembre 2027 (fermo quanto previsto all'art. 6). La comunicazione del posticipo della cessazione verrà comunicata dalla Società al momento dell'accoglimento della domanda o almeno 30 giorni prima della data prevista per la cessazione.

L'accesso al Fondo di Solidarietà avverrà per ciascun dipendente interessato, previa fruizione di tutte le dotazioni in essere (es: ferie, ex festività, permessi banca ore, ecc.) compatibilmente con le esigenze operative della Società e i tempi intercorrenti tra il riscontro della domanda e la data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché di quanto previsto dall'art. 9 del presente Accordo.

Resta inteso che la disposizione relativa alla completa fruizione delle dotazioni in essere di cui sopra potrà non essere integralmente applicata ai dipendenti che accederanno al Fondo di Solidarietà o al trattamento pensionistico AGO entro il 1° maggio 2025.

Art. 5 – Trattamenti per il personale che accede alle prestazioni del Fondo di Solidarietà

ABIServizi riconoscerà agli aderenti al Fondo di Solidarietà i seguenti trattamenti:

- l'erogazione di un incentivo all'esodo in unica soluzione e ad integrazione del TFR, pari a **2 mensilità** qualora la domanda di adesione sia presentata **entro il 18 marzo 2025**;
- l'erogazione come incentivo all'esodo in unica soluzione e ad integrazione del TFR, di un **Premio di tempestività** pari a **ulteriori 2 mensilità** qualora la domanda di adesione sia presentata **entro il 10 marzo 2025**;

- erogazione di un **ulteriore importo pari ad un dodicesimo del premio aziendale previsto per l'anno 2024**:
 - **per ogni mese di servizio prestato nell'anno di cessazione**;
 - **per ogni mese di servizio prestato nell'anno precedente**, per i soli dipendenti il cui rapporto di lavoro si concluda in data antecedente alla data prevista di erogazione del relativo Premio aziendale.

Tali importi saranno erogati quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

ABIServizi riconoscerà inoltre ai dipendenti percettori delle prestazioni straordinarie in forma rateale, un "Pacchetto Welfare" composto da:

- il mantenimento dell'**assistenza sanitaria** per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione AGO, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico di ABIServizi) e di prestazioni in essere per il personale in servizio;
- il versamento al Fondo Pensione **Previbank** di un contributo annuo pari alla contribuzione datoriale prevista al momento della cessazione del rapporto di lavoro – con un minimo del 4% della retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto - per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'AGO; in alternativa il dipendente potrà chiedere la liquidazione in un'unica soluzione del predetto contributo Previbank a titolo di integrazione del TFR;
- il mantenimento della copertura assicurativa della **polizza vita** fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'AGO.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in forza del presente Accordo potranno trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno nel mese precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 6 – Modifiche normative al sistema previdenziale

Le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici previsti al momento della presentazione delle stesse, fermo restando che, in caso di variazioni delle condizioni e dei criteri legali di accesso ai trattamenti pensionistici nonché alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà – sopravvenute dopo la stipula del presente Accordo - le Parti si incontreranno per confrontarsi sull'evoluzione di quanto a riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo di Solidarietà al fine di trovare soluzioni condivise per i dipendenti che dovessero eventualmente trovarsi nella condizione, esaurito il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, di non aver ancora maturato il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.

Qualora tra la data di presentazione della domanda e la data di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà si registrasse una variazione delle aspettative di vita, la data di cessazione verrà conseguentemente posticipata. Qualora tale posticipo dovesse superare la data del 31 dicembre 2027, ABIServizi si riserva la facoltà di dare comunque seguito alla domanda di accesso alle prestazioni straordinarie eccezionalmente anche successivamente al 31 dicembre 2027, alla prima data utile.

Art. 7 – Personale maturante il requisito pensionistico nel corso del 2025

Le Parti concordano che i dipendenti che accederanno alla **pensione anticipata (quale primo requisito utile al pensionamento) entro il 31.12.2025**, potranno presentare entro il 18 marzo 2025 la domanda di risoluzione su base volontaria e consensuale del rapporto di lavoro (Allegato B) con efficacia alla data di maturazione del primo trattamento pensionistico e con riconoscimento di un importo pari a **3 mensilità**.

Qualora la domanda sia presentata **entro il 10 marzo 2025** verranno riconosciute **ulteriori 3 mensilità** come **Premio di tempestività**.

Verrà altresì erogato un **ulteriore importo pari ad un dodicesimo del premio aziendale previsto per il 2024**:

- o per ogni mese di servizio prestato nell'anno 2025;
- o per ogni mese di servizio prestato nell'anno 2024 per i soli dipendenti il cui rapporto di lavoro si concluda in data antecedente alla data prevista di erogazione del relativo Premio aziendale.

Tali importi saranno erogati quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 8 – Verbale di Conciliazione

Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali e il riconoscimento degli incentivi previsti negli artt. 5 e 7 sono subordinati alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede protetta che dirima ogni controversia, anche potenziale, concernente il rapporto di lavoro oggetto di risoluzione da sottoscrivere di norma nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre per le cessazioni successive al 30.09.2025 l'adesione a quanto previsto dal presente Accordo e la relativa conferma della cessazione del rapporto di lavoro avverranno nel corso del mese di settembre 2025 attraverso la procedura telematica ai sensi dell'art. 26, co.1 del D. Lgs. n. 151/2015 ovvero tramite specifico verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 26, co. 7 del D. Lgs. n. 151/2015

La liquidazione degli importi avverrà con l'ultimo cedolino utile e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 9 – Numero minimo di risorse coinvolte

Qualora ad esito della fase di presentazione delle domande di esodo previste dal presente Accordo sia raggiunta la quota di 4 adesioni, ABIServizi provvederà a dare attuazione alle previsioni del presente Accordo.

In caso contrario, ABIServizi valuterà l'opportunità di non darvi attuazione.



Qualora le domande superino la quota di 4 adesioni, troverà applicazione il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto all'accesso alla pensione (art. 8 del Regolamento del Fondo), fatta salva la facoltà della Società di accogliere in tutto o in parte le domande eccedenti.

Le predette valutazioni saranno oggetto di un incontro di verifica da tenersi entro il 2 aprile 2025.

Art. 10 – Piano di Trasformazione

Le Parti convengono che i processi di job rotation (interscambio) nell'ambito delle posizioni professionali e/o manageriali - che possono derivare da Piano di Trasformazione e modello organizzativo anche in una prospettiva di attenzione alla crescita e diversificazione di competenze ed esperienze – verranno gestiti nell'ambito delle previsioni degli artt. 88, comma 1 e 95 comma 4, ccnl 19 dicembre 2019, come rinnovato con accordo 23 novembre 2023.

Art. 11 – Disposizioni finali

Le Parti convengono che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel presente accordo, per "mensilità" si intende la retribuzione annua lorda contrattuale (voci aventi carattere di continuità e fissità, compresi la gratifica di Natale e l'ex premio di rendimento per i lavoratori che ne sono destinatari) diviso 12.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo e relativo alle caratteristiche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà, si fa riferimento al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014 e alle relative istruzioni operative.

Le Parti convengono di fissare un incontro di verifica programmata in ordine all'attuazione del presente Accordo che avverrà entro il 2 aprile 2025.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti per quanto qui convenuto si danno reciprocamente atto di aver regolarmente esperito e concluso, ad ogni conseguente effetto, la procedura prevista dal vigente CCNL di settore ai fini dell'attivazione delle prestazioni straordinarie di cui sopra e che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al decreto 28 luglio 2014 n. 83486.

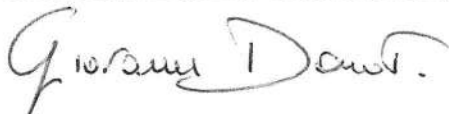
Dichiarazioni delle Parti

Le Parti convengono nella volontà di estendere il presente accordo - alle medesime condizioni - anche ai Dirigenti, per i quali restano ferme le disposizioni di legge e di contratto loro applicabili.

ABIServizi S.p.A.



Federazione Autonomia Bancari Italiani (FABI)



Federazione Italiana Sindacato Assicurazione Credito (FISAC – CGIL)

